



# COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA

## Provincia di Sondrio

Via Roma 12 - 23026 - Ponte in Valtellina - c.f./P.Iva 00120490149  
☎ 0342482222 - 📠 0342482196 - ✉ info@comune.ponteinvaltellina.so.it

Prot. n. 1962/2010.  
Cat. VIII Cl. 4

Reg. Ordinanze 10/2010

**OGGETTO:** ANNO 2010 – Deroga al divieto di vendita del pane fresco.  
Disposizione per l'individuazione delle aperture domenicali e/o festive ai sensi dell'art. 103 della L.R. 02.02.2010, n.

### IL SINDACO

**Visto** il Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998 avente ad oggetto “ Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59 “;

**Vista** la legge regionale 02.02.2010 nr. 6 Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

- **Visto** quanto narrato dall'art. 103 del citato Testo Unico;

**Premesso** che Ponte in Valtellina, comune di fondovalle a ridosso della strada statale n. 38 dello Stelvio unica via di grande comunicazione che attraversa tutta la Valtellina, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 20.11.2007, n. 30, era stato riconosciuto dalla regione Lombardia come Comune a economia prevalentemente turistica per tutto l'anno e quindi gli operatori commerciali potevano derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva dell'esercizio;

#### **Considerato:**

- che le giornate festive e domenicali in generale e le giornate per le quali la legge regionale non consente l'apertura al pubblico delle attività di vendita, rappresentano, per il Comune di Ponte in Valtellina, giornate di grande afflusso turistico, proprio per la sua posizione geografica e per le peculiarità presenti in loco;
- che la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive si configura come un servizio ai cittadini residenti, inoltre è un indispensabile servizio da fornire ai numerosi turisti di passaggio e per quelli che affollano le località del Comune di Ponte in Valtellina proprio nelle giornate domenicali e festive e costituisce un'opportunità di lavoro per gli esercizi commerciali ed i loro dipendenti che in alcuni casi rischiano anche di perdere il posto di lavoro. E' comprovato dai fatti che un negozio di commercio al dettaglio di generi alimentari che non può vendere il pane fresco perde gran parte della sua competitività;
- che è opportuno, in caso di due festività consecutive, consentire l'apertura al pubblico a tutti gli esercizi commerciali comprendenti il settore alimentare, compresi quelli con superficie di vendita superiore a mq 250, fino alle ore 13.00 nella prima giornata festiva, come previsto dall'art.13, comma 2, del decreto legislativo 114/1998;

**Dato atto** che sono stati chiesti i prescritti pareri alle organizzazioni individuate dal comma 1 dell'art. 103 della L.R. 06/2010;

**Visti** i pareri e le proposte pervenute;

**Ritenuto opportuno** accogliere tutte le richieste pervenute e, per quanto di competenza, non porre limitazioni alla libera concorrenza fra le aziende;

**Visti** gli artt. 11 e 13 del D.Lgs. 114/1998;

**Vista** la legge regionale 02.02.2010, n. 6 nel testo ora vigente;

**Visti** il D.Lgs. 267/2000 e il vigente statuto comunale;

**Ritenuta** la propria competenza;

## ORDINA

### 1. ATTIVITA' DI PANIFICAZIONE

In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 103 della legge regionale n. 6 del 02.02.2010, si concede la facoltà di vendita del pane la cui panificazione è stata effettuata nelle giornate domenicali e festive con il seguente calendario:

- nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;
- nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;
- nel periodo di maggior afflusso turistico che si individua dal primo maggio al trenta settembre 2010;
- in caso di due festività consecutive, nella prima giornata festiva nella quale gli esercizi commerciali del settore alimentare, compresi quelli con superficie di vendita superiore a mq 250, possono rimanere aperti al pubblico fino alle ore 13.00;

### 2. APERTURA FESTIVITA' ANNUALI

- In caso di due festività consecutive, gli esercizi commerciali del settore alimentare possono rimanere aperti nella prima giornata festiva fino alle ore 13.00, quindi:
  - **domenica 04 aprile 2010 (Pasqua)** ;
- In deroga a quanto previsto dall'art. 103 comma 14 e visto il comma 15 della legge regionale n. 6/2010, per l'anno 2010, è consentita, a tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, compresi quelli con superficie di vendita superiore a mq 250, l'apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate domenicali o festive:
  - **sabato 1° maggio**
  - **domenica 25 aprile**
  - **lunedì 05 aprile 2010 (Pasquetta)**

## DISPONE

- Di individuare, ai sensi dell'art. 103, comma 5, lettera b) della legge regionale 06/2010, nella **domenica 29 agosto 2010** quale ultima domenica del mese da scegliere fra maggio, agosto o novembre, nella quale gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, con superficie di vendita superiore a 250 mq, hanno facoltà di rimanere aperti al pubblico;
- Di individuare, ai sensi dell'art. 103, comma 5, lettera d) della legge regionale 06/2010, le ulteriori due giornate domenicali e festive (cinque meno tre, la deroga concessa per domenica 04.04.2010 Pasqua, lunedì 05.04.2010 Pasquetta e domenica 25.04.2010) nelle quali gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita superiore a 250 mq hanno facoltà di rimanere aperti come segue:
  - **domenica 09 maggio 2010**
  - **domenica 16 maggio 2010**

La presente ordinanza verrà pubblicata all'albo pretorio, trasmessa alle Organizzazioni di cui al comma 1 dell'art. 103 della suddetta legge e agli esercizi commerciali esistenti nel Comune di Chiuro.

La Polizia Locale è incaricata della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso al presente procedimento può essere proposto ricorso al TAR di Milano nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all' albo (legge 06.12.1971 nr. 1034), o in alternativa, alla Presidenza della Repubblica entro 120 giorni. L' interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orari d'ufficio.

*Dalla Casa Comunale, 31 marzo 2010*

**IL SINDACO**  
*BISCOTTI Franco*